

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	DGC-372-2018
Oggetto :	INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA'E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) COMUNE DI TERRACINA E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO CONSOLIDAMENTO 2018.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art. 11-bis Bilancio consolidato

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il*

titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

Tenuto conto che questo ente avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato;

Considerato che:

- Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.
- Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.
 - L’Ente, deve redigere un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
 - Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.
 - In quest’ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda l’individuazione dell’area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.
 - Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del “gruppo amministrazione pubblica” dell’ente locale e devono:
 - seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;
 - collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo,

pianificazione e controllo;

- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Preso atto che:

secondo la normativa vigente il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del decreto 118/2011 e di quanto previsto dal principio 4/4 ad esso allegato;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione) ;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio 4/4 sopra richiamato, ossia il 20 di Luglio;

Considerato che secondo il principio contabile richiamato, il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto, di talché, la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica.

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio,

previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- 1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente

significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali); Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione”;

Vista pertanto la necessità di predisporre due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel principio contabile del richiamato principio contabile Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerate le recenti interpretazioni giurisprudenziali e la modifica prevista dal DM 11 Agosto 2017;

Considerata inoltre la sentenza n. 136 del Tribunale ordinario di Latina del 19/12/2011, con la quale è stata dichiarata fallita la Società Terracina Ambiente S.p.A.;

Visto l'orientamento della Commissione ARCONET per l'armonizzazione contabile, seduta del 06/07/2016 secondo cui la Commissione condivide la proposta dei rappresentanti dell'Ordine dei Commercialisti di precisare che nel perimetro di consolidamento non sono compresi gli enti e le

aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, recepita nella modificazione al principio contabile dal DM 11 Agosto 2017, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

Acclarato che i due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta e che entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;

Dato atto che la versione definitiva dei due elenchi inoltre è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Terracina i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2017, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 03/05/2018 ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati comune	3% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 131.462.762,84	€ 3.943.882,88
PATRIMONIO NETTO	€ 58.781.276,08	€ 1.763.438,28
TOTALE DEI RICAVIDI CARATTERISTICI	€ 47.355.842,86	€ 1.420.675,28

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica** e del **perimetro di consolidamento** del Comune di Terracina secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. costituiscono enti strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011:

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA" P.Iva 02521420592

Oggetto statutario: L'Azienda Speciale ha per oggetto le seguenti attività istituzionali:

- A) Servizi alla Persona e alle Famiglie;
- B) Servizi Socio Assistenziali
- C) Servizi di Sostegno e di sviluppo delle Politiche Sociali

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a1) Assistenza domiciliare;
- a2) Centri diurni per portatori di handicap;
- a3) Case famiglia per minori;
- a4) Inserimento disabili adulti in ambiente lavorativo;
- a5) Servizi Immigrati;

- a6) Interventi educativi domiciliari;
- a7) Ludoteca;
- a8) Casa famiglia per disabili adulti;
- a9) Gestione asili nido;
- a10) Servizio di telesoccorso;
- a11) Trasporto disabili extrascolastici;
- a12) Vacanze minori;
- a13) Vacanze per portatori di handicap;
- a14) Soggiorni per anziani;
- a15) Assistenza scolastica, domiciliare ed extrascolastica a persone portatrici di handicap;
- a16) Trasporto scolastico portatori di handicap;
- a17) Farmacie Comunali;
- a18) Assistenza per trasporto scolastico;

C) Servizi Tecnologici e manutentivi

- c1) manutenzione del verde
- c2) custodia e guardiania degli immobili comunali
- c3) assistenza alla sicurezza e viabilità stradale

L'Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Terracina o, previo assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purché in tutti i casi complementari od affini a quelle statutarie.

Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato.

Percentuale (%) partecipazione Comune 100%

Posizione patrimoniale, economico e finanziaria 2017:

TOTALE DELL'ATTIVO	2.864.251,00
PATRIMONIO NETTO	408.926,00
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	2.868.599,00

Consolidamento (si/no) SI

Considerazioni di rilevanza: A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione

2. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011:

TERRACINA AMBIENTE S.p.A. in fallimento dal 19/12/2011 P.Iva 02350380594

Oggetto statutario: Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

Percentuale (%) partecipazione Comune 51%

Consolidamento (si/no) NO

Considerazioni di rilevanza: Non possono essere comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale

Ritenuto conseguentemente di definire l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel **perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2018:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2018:

ND	Denominazione	% di part.	Metodo Consolidamento
1	Azienda Speciale "Terracina"	100%	Integrale

Considerato che all'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tenuto conto che tali direttive riguardano:

- 1) Le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato.
- 2) Le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.
- 3) Le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, ai criteri previsti nel principio contabile 4/d allegato al D. lgs. 118/2011, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione

di bilancio e le modalità di consolidamento compatibili con la disciplina civilistica.

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, approvando

- gli elenchi relativi al Gruppo Amministrazione Pubblica e al Perimetro di Consolidamento;
- le linee guida finalizzate al consolidamento;

Considerate le rilevanti novità introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Richiamato in particolare:

- l'Art. 6 contenente "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico";
- l'Art. 9 riferito alla corretta "Gestione delle partecipazioni pubbliche";
- l'Art. 11 riferito agli "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico", in merito ai requisiti, il limite dei compensi massimi e divieti;
- l'Art. 12 riferito alle "Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate";
- l'Art. 19 in tema di "Gestione del personale" e l'Art. 25 contenente "Disposizioni transitorie in materia di personale" entrambi concernenti limiti, criteri e modalità per il reclutamento del personale;
- l'Art. 22 in tema di "Trasparenza";
- l' Art. 26 contenente "Altre disposizioni transitorie".

Dato atto che con specifico atto notarile Rep. n. 20199 raccolta 12294 del 22/03/2017 si è proceduto ad alienare la quota societaria pubblica del 51% della Farmacia Comunale X sede srl in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 05 marzo 2014, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88-XVI del 16 settembre 2014 e della Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 107 del 15 giugno 2016;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

- a) di approvare la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011, l'aggiornamento dell'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo**

amministrazione pubblica del Comune di Terracina:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

ND	Denominazione	% di partec.	P.Iva / C.F.	Consolidamento (SI/NO)
1	Azienda Speciale "Terracina"	100%	P.Iva 02521420592	SI
2	Terracina Ambiente S.p.A. in fallimento	51%	P.Iva 02350380594	NO

- c) di approvare altresì l'elenco aggiornato degli organismi, enti e società il **perimetro di consolidamento** ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2018:

ND	Denominazione	% di part.	Metodo Consolidamento
1	Azienda Speciale "Terracina"	100%	Integrale

- d) di trasmettere il presente provvedimento, alle società comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica unitamente all'estratto dell'allegato 4/4 al D. Lgs.118/2011, ad oggetto: "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", contenente le definizioni di interesse ed il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- e) di approvare l'allegato 1) contenente le linee guida per il bilancio consolidato e di inviarlo alle società incluse nel perimetro di consolidamento unitamente all'allegato 11 al D. Lgs. 118/2011 contenente lo schema di bilancio consolidato;
- f) di richiamare le Società comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica al rispetto delle norme e dei vincoli di finanza pubblica riportati nella novella normativa introdotta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in particolare:
- o l'Art. 6 contenente "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico";
 - o l'Art. 9 riferito alla corretta "Gestione delle partecipazioni pubbliche";
 - o l'Art. 11 riferito agli "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico", in merito ai requisiti, il limite dei compensi massimi e divieti;

- l'Art. 12 riferito alle "Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate";
- l'Art. 19 in tema di "Gestione del personale" e l'Art. 25 contenente "Disposizioni transitorie in materia di personale" entrambi concernenti limiti, criteri e modalità per il reclutamento del personale;
- l'Art. 22 in tema di "Trasparenza";
- l' Art. 26 contenente "Altre disposizioni transitorie";

i) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente e al Direttore dell'Azienda Speciale "Terracina";

l) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.